



COMUNE DI LAUREANA CILENTO

Provincia di Salerno

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345

Sito: www.comune.laureanacilento.sa.gov.it – E mail: comune.laureana@tiscali.it

La nuova imposta introdotta nella Legge di Stabilità 2014 ingloba tasse e tributi dovuti in relazione alla casa (IMU) e alla produzione di rifiuti (ex Tia, Tarsu e Tares): essa ha assunto la denominazione di **IUC** (Imposta Unica Comunale).

L'imposta è composta da più parti: l'imposta **IMU** sul possesso di immobili (escluse le prime abitazioni), la tariffa **TARI** sulla produzione di rifiuti e quella **TASI**, che copre i servizi comunali indivisibili (illuminazione pubblica...) con una quota anche a carico dei locatari. La IUC è dunque una Service Tax composita, che si paga sia rispetto al possesso di un immobile sia alla sua locazione, applicabile tanto ai proprietari quanto agli inquilini.

LE SCADENZE

TIPOLOGIA	DATE VERSAMENTI	MODALITÀ
IMU Non si paga per l'abitazione principale, tranne che per le categorie di lusso: A1, A8 e A9	ACCONTO 16/06/2014 SALDO 16/12/2014	<i>Modello F24 (banca, posta, home banking)</i> <i>Calcolo pagamento di competenza del contribuente</i>
TASI	ACCONTO 16/10/2014 SALDO 16/12/2014	<i>Modello F24 (banca, posta, home banking)</i> <i>Calcolo pagamento di competenza del contribuente</i>
TARI	3 RATE	<i>Moduli di pagamento saranno inviati dal Comune</i>

---INFORMATIVA ---

TASI 2014

Tributo Servizi Indivisibili

SCADENZE DI VERSAMENTO

Per ABITAZIONE PRINCIPALE e RELATIVE PERTINENZE

**- VERSAMENTO IN ACCONTO ENTRO IL 16 OTTOBRE
2014**

**- VERSAMENTO A SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE
2014**

Le Delibere, le Aliquote ed il Regolamento Comunale IUC sono stati approvati in data 9 settembre 2014 e saranno consultabili on-line dal seguente link:

<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm>

Tutte le restanti informazioni, programmi di calcolo, informative, modulistica, dichiarazioni, modello F/24 per versamento e materiale di approfondimento in materia IUC saranno consultabili on-line dal seguente link: www.comune.laureanacilento.sa.it alla sezione IUC

Gli Uffici Comunali sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

ALIQUOTE E DETRAZIONI

TASI 2014

Deliberazione Consiglio Comunale del 9 settembre 2014.

Aliquote TASI definitive anno 2014

ABITAZIONE PRINCIPALE come definita ai fini IMU -
Art.13,comma 2 D.L. 201/2011 –

Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente - pertanto il soggetto residente (detentore/occupante) deve essere anche possessore del fabbricato (anche in quota parte) che verserà l'imposta TASI in percentuale alla sua quota di possesso (coincidenza tra occupante e possessore).

1,50 per mille.

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE E DICHIARAZIONE TASI

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE		<p>Art.13, comma 2 D.L. 201/2011 - Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Art.13, comma 2 D.L. 201/2011 - Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6 - C/7	Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Pertanto qualora le pertinenze siano iscritte in catasto separatamente all'abitazione principale ed in presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente è invitato a produrre al Comune, entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione TASI, apposita dichiarazione/ autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale, così da permettere al Comune la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell'imposta, che altrimenti potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza, non disponendo degli elementi necessari alla sua corretta identificazione. Tale indicazione viene fornita a favore del contribuente che potrà così correttamente indicare quali unità immobiliari sono da considerare pertinenza della sua abitazione nel rispetto dei limiti normativi
DICHIARAZIONE TASI	Entro il 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.	I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Codice comunale Versamento modello F24	
Comune di Laureana C.To	E 480

CODICI TRIBUTO TASI VERSAMENTO MODELLO F24	
DESCRIZIONE TRIBUTO	CODICE TRIBUTO
TASI- tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art.1, c.639, L. 147/2013 e succ.mod.	3958

Per informazioni:

<p>Servizio Economico Finanziario - Tributario</p> <p>Responsabile del servizio – Rag. Marino Antonella</p> <p>RECAPITI: telefono: 0974 832022 fax: 0974 832345 e-mail: comune.laureana@tiscali.it</p>
